

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 10/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 10/06/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/09/2016, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 366,64 a titolo di commissioni bancarie, commissioni accessorie e oneri assicurativi, al netto dell'importo di € 226,41 riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo;
- le spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- con riferimento agli oneri assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già rimborsato alla cliente l'importo di € 26,30, quale premio vita non goduto;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega



conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;

- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*



Venendo al merito del ricorso deve rilevarsi la natura recurring di commissioni bancarie (al netto delle spese di istruttoria), trattandosi di corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura up front compete, invece, ai costi di intermediazione in quanto voce di costo riferita ad attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del contratto.

L'intermediario ha allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dalla ricorrente con l'indicazione della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento

L'intermediario allega inoltre la distinta di bonifico relativa al rimborso di € 26,30, effettuato il 24/02/2017 a titolo di oneri assicurativi non goduti.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	88
rate residue	32

TAN ▶	4,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	26,67%
- in proporzione alla quota	7,99%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	com.banc. (al netto s.istr.) (recurring)	€ 1.229,85	€ 327,96 ●	€ 98,22 ○	○		€ 327,96
○	costi di intermediazione (up front)	€ 865,92	€ 230,91 ○	€ 69,15 ●	○		€ 69,15
○	premio assicurativo (recurring)	€ 128,15	€ 34,17 ●	€ 10,23 ○	○	€ 26,30	€ 7,87
○			○	○	○		
○			○	○	○		
○			○	○	○		
	rimborso conteggio estintivo					€ 226,41	-€ 226,41

tot rimborsi ancora dovuti	€ 178,57
interessi legali	si

Non accoglibile risulta, infine, la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 178,57, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS